COMUNE DI MONTA'
Provincia di Cuneo

Originale

VERBALE DI DELIBERAZIONE
del CONSIGLIO COMUNALE

N. 11

OGGETTO: TRIBUTI. TASSA SUI RIFIUTI (TARI) - APPROVAZIONE DELLE TARIFFE PER L'ANNO 2023.

L'anno duemilaventitre addì ventisette del mese di Aprile alle ore 21:00, nella sala delle riunioni.

Previo esaurimento delle formalità prescritte dalla legge e dallo statuto comunale, vennero per oggi convocati i componenti di questo Consiglio Comunale in seduta pubblica Ordinaria di Prima convocazione.

Risultano:

Nr.	Componenti	Qualifica	Presenti/Assenti
1	Cauda Andrea	Sindaco	Presente
2	Berardi Chiara	Vicesindaco	Presente
3	Cauda Lorena	Consigliere	Presente
4	Audisio Andrea	Consigliere	Presente
5	Casetta Alberto	Consigliere	Presente
6	Terzolo Daniele	Consigliere	Presente
7	Viglione Giuseppe	Consigliere	Presente
8	Moresco Simone	Consigliere	Assente
9	Ghione Gloria	Consigliere	Presente
10	Casetta Valentina	Consigliere	Presente
11	Casetta Daniele	Consigliere	Presente
12	Olivetti Rosella	Consigliere	Presente
13	Calorio Roberto	Consigliere	Presente

Assistono alla seduta gli Assessori Esterni:
Silvano Valsania, Alberto Matteo Virano.

Con l'intervento e l'opera del Dott. Fausto Sapetti - Segretario Comunale.

Il Sig. Andrea Cauda - Sindaco, assume la presidenza e riconosciuto legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto suindicato.

OGGETTO : TRIBUTI. TASSA SUI RIFIUTI (TARI) - APPROVAZIONE DELLE TARIFFE PER L'ANNO 2023.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Richiamato l'art. 1 comma 639 e seguenti della L. 27/12/2013 nr. 147 s.m.i. che istituisce l'imposta unica comunale (IUC) a far data dal 01 gennaio 2014, disciplinando la tassa sui rifiuti, TARI, quale componente dell'imposta unica comunale, destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, con contestuale soppressione della TARES;

Visto l'art. 1 comma 738 della legge 27 dicembre 2019, n.160 che abolisce, a decorre dal 01.01.2020, l'imposta unica comunale di cui all'art.1, comma 639 della legge 147/2013 ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa sui rifiuti (TARI);

Visto l'art. 1, comma 527, della Legge 27 dicembre 2017, n. 205, ha attribuito all'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente (ARERA), tra l'altro, le funzioni di regolazione in materia di predisposizione ed aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento, compresa la remunerazione dei capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio « chi inquina paga »;

Richiamate le deliberazioni dell'ARERA:

- nr. 225/2018/R/rif attraverso la quale l'ARERA ha avviato un procedimento per l'adozione di provvedimenti volti al introdurre un nuovo sistema tariffario in materia di ciclo dei rifiuti, chiamato Metodo Tariffario dei rifiuti (MTR);
- nr. 443 del 31.10.2019 con la quale ARERA ha definito i criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti per il periodo 2018-2021, sulla base dei quali dovevano essere determinate le componenti tariffarie in base al nuovo Metodo Tariffario dei rifiuti e individuando nel gestore il soggetto che doveva fornire e certificare i dati e le informazioni utili per la formazione del piano finanziario;
- n. 444/2019 del 31/10/2019 riguardante disposizioni in materia di trasparenza nel servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati;
- n 2/DRIF/2020 di ARERA con cui l'Autorità ha fornito chiarimenti su aspetti applicativi della disciplina tariffaria del servizio integrato dei rifiuti approvata con la deliberazione 443/2019/r/rif (MTR) e definizioni delle modalità operative per la trasmissione dei piani economico finanziari;
- n.238/2020/R/RIF del 23.06.2020 relativa all'adozione di misure per la copertura dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio di gestione integrata dei rifiuti, anche differenziati, urbani ed assimilati, per il periodo 2020-2021 tenuto conto dell'emergenza epidemiologica da COVID-19;
- n. 493/2020/R/RIF del 24.11.2020 con la quale ARERA introduce nuovi parametri per la determinazione dei costi da inserire nel PEF TARI per l'anno 2021.

Atteso, inoltre, che nel corso del 2021 ARERA:

- ha definito i nuovi criteri di determinazione dei costi da imputare alla TARI per il quadriennio 2022-2025, come da Deliberazione n. 363/2021/R/rif del 03/08/2021 "Approvazione del metodo tariffario rifiuti (MTR-2) per il secondo periodo regolatorio 2022-2025";
- con la Deliberazione n. 364/2021/R/rif del 03/08/2021 ha disposto l'"Avvio di procedimento per la determinazione dei costi efficienti della raccolta differenziata, del trasporto, delle operazioni di cernita e delle altre operazioni preliminari ai sensi dell'articolo 222, comma 2 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152";

- con successiva determinazione 4 novembre 2021, n. 2/DRIF/2021, ha fornito le indicazioni di dettaglio e gli schemi tipo degli atti costituenti la proposta tariffaria e le modalità operative per la relativa trasmissione all'Autorità, nonché chiarimenti su aspetti applicativi della disciplina tariffaria del servizio integrato dei rifiuti approvata con la deliberazione 363/2021 sopra citata.

Verificato che la tariffa TARI deve essere determinata nel rispetto del principio comunitario "chi inquina paga", sancito dall'articolo 14 della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti, adottando i criteri dettati dal regolamento di cui al D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158, e comunque in relazione alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia delle attività svolte.

Considerato che le tariffe vanno determinate per fasce di utenza, suddividendole in parte fissa, determinata sulla base delle componenti essenziali del costo del servizio con riferimento agli investimenti per le opere e relativi ammortamenti, e in parte variabile, rapportata alla quantità dei rifiuti conferiti e all'entità dei costi di gestione degli stessi.

Considerato che per la determinazione delle tariffe, le utenze sono suddivise in due macrocategorie:utenze domestiche ed utenze non domestiche.

Visto il comma 654, art.1, Legge n.147/2013, ai sensi del quale deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio di gestione dei rifiuti con le tariffe del tributo.

Verificato che i costi che devono trovare integrale copertura con le entrate derivanti dall'applicazione delle tariffe TARI sono stati riportati nel piano economico finanziario (P.E.F.) pluriennale 2022-2025 validato dall'E.T.C..

Atteso che il metodo MTR-2 non si esprime sul concreto metodo di calcolo delle tariffe cosicché, per tale aspetto, resta applicabile il D.P.R. n. 158/1999, ossia il metodo normalizzato (MNR), ancorato su coefficienti potenziali di produzione del rifiuto, da applicare in assenza di un sistema di monitoraggio realizzato sullo specifico territorio.

Verificato che il metodo MTR-2, come il precedente, prevede il "limite alla crescita annuale delle entrate tariffarie", da determinarsi sempre con riferimento al totale delle entrate tariffarie del singolo PEF.

Preso atto che gli effetti più rilevanti del nuovo metodo tariffario sono prettamente correlati alla rideterminazione dei costi efficienti che, in ogni caso, dovranno restare all'interno del suddetto limite di crescita ai sensi dell'articolo 4 del metodo MTR-2, in base al quale le entrate tariffarie determinate per ciascuna delle annualità 2022-2025 non possono eccedere quelle relative all'anno precedente, più del limite alla variazione annuale, che tiene conto dei seguenti parametri:

- del tasso di inflazione programmata;
- del miglioramento della produttività;
- del miglioramento previsto della qualità e delle caratteristiche delle prestazioni erogate agli utenti;
- delle modifiche del perimetro gestionale, con riferimento ad aspetti tecnici e/o operativi.

Considerato che il metodo MTR-2 consente di includere fra i parametri che portano a determinare il limite di crescita delle tariffe anche eventuali costi derivanti dall'applicazione delle

nuove norme introdotte dalla riforma ambientale operata dal D.Lgs. n. 116/2020 e anche dalla deliberazione ARERA del 18 gennaio 2022 -15/2022/R/rif.

Dato atto che ai sensi del comma 666 dell'art.1 delle legge 27.12.2013 n.147 è fatta salva l'applicazione del tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni ambientali di cui all'art. 19 del Decreto Legislativo 30 dicembre 1992 n. 504;

Richiamato l'art. 19, comma 7, del Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, come modificato dall'art. 38-bis del D.L. 26 ottobre 2019, n. 124, in base al quale la misura del tributo provinciale di cui al medesimo articolo è fissata, dal 1°gennaio 2020, al 5% del prelievo collegato al servizio rifiuti solidi urbani stabilito dal Comune ai sensi delle leggi vigenti in materia, salvo diversa deliberazione da parte della provincia o della città metropolitana e per effetto del quale sono state modificate, dal 1° giugno 2020, le modalità di riversamento del tributo alla competente provincia/città metropolitana;

Tenuto conto che il tributo provinciale sopra richiamato, commisurato alla superficie dei locali ed aree assoggettabili al tributo, è applicato nella misura percentuale deliberata dalla Giunta Provinciale del 5%;

Richiamato il vigente regolamento comunale per la disciplina della tassa sui rifiuti (TARI), approvato con deliberazione di Consiglio Comunale nr. 9 in data odierna;

Richiamata la deliberazione del Consiglio Comunale nr. 10 in data odierna, con la quale viene preso atto che il CO.A.B.SE.R., in qualità di Ente Territorialmente Competente (ETC), ha validato con provvedimento del Consiglio di Amministrazione n. 3 del 20.04.2022, il Piano Economico Finanziario (PEF) per il periodo 2022-2025, nel quale l'importo relativo all'anno 2023 in euro 570.843,00, di cui euro 360.231,00 di componenti di costo variabile (pari al 63,11%) ed euro 210.612,00 di componenti di costo fisso (pari al 36,89%) e le detrazioni di cui all'art. 1.4 della Determina ARERA 02/2020 sono state determinate in euro 24.921,00.

Richiamato l'art.4 del D.P.R. 158/1999 il quale prescrive che *"L'Ente locale ripartisce tra le categorie di utenza domestica e non domestica l'insieme dei costi da coprire attraverso la tariffa secondo criteri razionali assicurando l'agevolazione per l'utenza domestica"*.

Visto che nel medesimo provvedimento soprarichiamato è stato ritenuto di continuare ad attribuire il 78% dei costi alle utenze domestiche ed il restante 22% alle utenze non domestiche,in continuità con le scelte già effettuate negli anni precedenti, in quanto l'Ente territorialmente competente non ha fornito indicazioni circa variazioni nei quantitativi e nelle tipologie di rifiuti conferiti al sistema.

Considerato che le prescrizioni dell'ARERA riguardano il servizio di gestione dei rifiuti e la qualità dello stesso mentre per gli aspetti relativi alla tassa rifiuti-TARI si applicano le norme tributarie, che prevalgono in quanto disposizioni speciali.

Ritenuto di articolare le tariffe in modo proporzionale, applicando le percentuali di costi fissi e costi variabili determinate nel Piano Economico Finanziario validato dall'Ente territorialmente competente.

Visto il comma 4.6, art.4 della deliberazione ARERA n.363/2021/R/rif del 03/08/2021 ai sensi del quale *"le entrate tariffarie determinate ai sensi del MTR-2 sono considerate come valori massimi. E' comunque possibile, in caso di equilibri economico finanziario della gestione, applicare valori inferiori, indicando, con riferimento al piano economico finanziario, le*

componenti di costo ammissibili ai sensi della disciplina tariffaria che non si ritengono di coprire integralmente, al fine di verificare la coerenza con gli obiettivi definiti.”.

Considerato che al fine di garantire sia il pareggio generale del bilancio che il mantenimento di tutti gli equilibri finanziari, assicurando la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio di gestione dei rifiuti, come determinati nel PEF, si ritiene necessario proporre l’approvazione delle tariffe della Tassa sui rifiuti (TARI) anno 2023, per le utenze domestiche e non domestiche, di cui all’Allegato A) alla presente deliberazione, quale parte integrante e sostanziale, tenendo conto:

- del Piano Economico Finanziario;
- del coefficiente Ka nella misura prevista dal D.P.R. 158/1999 sulla base delle dimensioni demografiche del Comune (inferiore a 5000 abitanti) e della sua collocazione (Nord);
- dei coefficienti Kb, Kc e Kd determinati all’interno dei limiti minimi e massimi fissati dal D.P.R.158/1999, sulla base della produttività dei rifiuti delle diverse tipologie di utenze.

Ritenuto opportuno procedere con l’approvazione delle tariffe TARI da applicare per l’anno 2023.

Ritenuto opportuno, ai sensi dell’art.1, comma 688 della L. 27.12.2013, N.147 di stabilire per l’anno 2023, che il versamento del tributo avvenga in due rate aventi le seguenti scadenze:

- 1^ rata scadenza 16 giugno 2023
- 2^ rata scadenza 16 dicembre 2023
- Rata unica scadenza 16 giugno 2023

Visto l’art.1, comma 683 della legge 27 dicembre 2013, n.147 che testualmente recita: *“Il consiglio comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l’approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal consiglio comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia, e le aliquote della TASI, in conformità con i servizi e i costi individuati ai sensi della lettera b), numero 2), del comma 682 e possono essere differenziate in ragione del settore di attività nonché della tipologia e della destinazione degli immobili.”.*

Visto, altresì, l’art. 3 comma 5 quinquies D.L. n. 228/2021 che recita: *“A decorrere dall'anno 2022, i comuni, in deroga all'articolo 1, comma 683, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, possono approvare i piani finanziari del servizio di gestione dei rifiuti urbani, le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva entro il termine del 30 aprile di ciascun anno.”.*

Dato atto che l’articolo 13, comma 15-ter, del D.L. 201/2011 e s.m.i. prevede che *“A decorrere dall’anno di imposta 2020, le delibere e i regolamenti concernenti i tributi comunali diversi dall’imposta di soggiorno, dall’addizionale comunale all’imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), dall’imposta municipale propria (IMU) e dal tributo per i servizi indivisibili (TASI) acquistano efficacia dalla data della pubblicazione effettuata ai sensi del comma 15, a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 28 ottobre dell’anno a cui la delibera o il regolamento si riferisce; a tal fine, il comune è tenuto a effettuare l’invio telematico di cui al comma 15 entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno. …OMISSIS… In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l’anno precedente”.*

Interviene la capogruppo Valentina Casetta per sottolineare l'importanza di mantenere alta l'attenzione sulla raccolta differenziata dei rifiuti che produce benefici ambientali e fa diminuire i costi generali del servizio;

Acquisiti i pareri favorevoli espressi ai sensi dell'art. 49 c. 1 e del Revisore del conto ai sensi art. 239 – comma 1 – letta b) entrambi del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i ;

Con votazione unanime resa in forma palese per alzata di mano;

D E L I B E R A

1. Di approvare, in forza di quanto indicato in premessa e qui integralmente richiamato, le tariffe della Tassa sui rifiuti (TARI) per l'anno 2023, di cui all'Allegato A) alla presente deliberazione che ne costituisce parte integrante e sostanziale.

2. Di dare atto che le tariffe approvate con il presente atto deliberativo hanno effetto dal 1° gennaio 2023.

3. Di dare atto che sull'importo del Tributo Servizio Rifiuti (TARI) si applica il tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni ambientali di cui all'art. 19 del Decreto Legislativo 30 dicembre 1992 n. 504, all'aliquota deliberata dalla provincia pari ad oggi al 5%.

4. Di stabilire le scadenze di pagamento per la tassa rifiuti per l'anno 2023 come segue:
   - 1^ rata scadenza 16 giugno 2023
   - 2^ rata scadenza 16 dicembre 2023
   - Rata unica scadenza 16 giugno 2023.

5. Di comunicare il presente provvedimento al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, nei termini previsti dalla vigente normativa.

SUCCESSIVAMENTE con votazione resa in forma palese per alzata di mano, la presente deliberazione viene dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, c. 4 del D.Lgs. 267/2000 – Tuel e s.m.i.

* * *

Letto, confermato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE
Andrea Cauda

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. Fausto Sapetti

Documento firmato mediante firma digitale ai sensi dell'art. 21 del D. Lgs. 82/2005 e s.m.i

==========

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario Comunale certifica che copia del presente verbale viene pubblicata in data odierna all'Albo Pretorio on line del Comune, ove rimarrà per 15 giorni consecutivi, come disposto dall'art. 124 del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267.

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il 27/04/2023 ai sensi dell'art. 134, comma 4°, del T.U. - D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.

Lì, 09/05/2023

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. Fausto Sapetti

Documento firmato mediante firma digitale,
ai sensi dell'art. 21 del D. Lgs. 82/2005 e s.m.i